



Provincia di Lecco

Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca

Servizio Rifiuti
Corso Matteotti 3
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295246
Fax 0341.295333
e-mail: sara.berizzi@provincia.lecco.it
Pec provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Prot. **15656**
Fascicolo 9.11|2013|40

Lecco,

28 MAR. 2014

Spett.le
Galli Rodolfo & Figli S.r.l.
Via del Caminanz, 6
23842 BOSISIO PARINI (LC)
Consegna a mano

Spett.le
Comune di Bosisio Parini
23842 BOSISIO PARINI (LC)
Posta ordinaria

Spett.le
A.R.P.A. Dipartimento di Lecco
Via I Maggio, 21/b
23848 OGGIONO (LC)
Consegna a mano

Spett.le
Parco Regionale della Valle del Lambro
Via Vittorio Veneto, 19
20844 Triuggio (MB)
Posta ordinaria

Spett.le
Settore Pianificazione Territoriale
SEDE

Oggetto: Provvedimento dirigenziale n. 130 del 27.03.2014. Autorizzazione alla realizzazione di varianti all'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi di cui al provvedimento dirigenziale n. 320 del 15.05.2009. Ditta: Galli Rodolfo & Figli S.r.l., con sede legale ed impianto in Comune di Bosisio Parini (LC), via del Caminanz n. 6. Art. 208 del D.Lgs. 152/06. Notifica

Con la presente si provvede a notificare il provvedimento dirigenziale n. 130 del 27.03.2014, di cui all'oggetto, trasmettendone copia agli Enti in indirizzo.

Detto provvedimento va conservato ed esibito, ove richiesto, agli organi preposti al controllo.

Cordiali saluti.

**Il Responsabile dei Servizi Rifiuti, Aria,
Energia, Acque, Suolo**
Ing. Adolfo Faletta

Allegato: c.s
Responsabile del procedimento: ing. Adolfo Faletta
Responsabile dell'istruttoria: dott.sa Sara Berizzi





Provincia di Lecco



Prot. Generale
Fascicolo 9.11|2013|40

n. 15391 del

27 MAR. 2014

Registro Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca

n. 130 del

27 MAR. 2014

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: Autorizzazione alla realizzazione di varianti all'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi di cui al provvedimento dirigenziale n. 320 del 15.05.2009. **Ditta:** Galli Rodolfo & Figli S.r.l., con sede legale ed impianto in Comune di Bosisio Parini (LC), via del Caminanz n. 6. Art. 208 del D.Lgs. 152/06.

IL DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE, ECOLOGIA, CACCIA E PESCA, AGRICOLTURA

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale* e s.m.i.;
- il D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151 - *Attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 - *Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche* e s.m.i.;

RICHIAMATO il proprio precedente provvedimento n. 320 del 15.05.2009, "Autorizzazione al progetto e alla realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4), di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi sito in Bosisio Parini (LC) via del Caminanz n. 6 – ditta Galli Rodolfo e Figli srl. Art. 208 D. lgs. 152/2006.";

RILEVATO che la società Galli Rodolfo e Figli srl ha trasmesso in data 15.04.2013 (in atti provinciali prot. n. 18245 del 15.04.2013) richiesta di autorizzazione alla realizzazione di varianti all'impianto di messa in riserva (R13), recupero (R4) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Bosisio Parini (LC) via del Caminanz n. 6, consistenti in:

- aggiornamento delle operazioni di recupero effettuate in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 205/2010 con inserimento dell'operazione R12 per le attività propedeutiche al recupero (trattamento preliminare di selezione e cernita con eventuale adeguamento volumetrico);
- integrazione di una nuova tipologia di rifiuto non pericoloso (CER 12.01.17 – materiale abrasivo di scarto diverso da quello di cui alla voce 12.01.16) e relative operazioni di messa in riserva / deposito preliminare;
- modifiche degli impianti /attrezzature precedentemente autorizzati mediante dismissione di alcuni impianti di adeguamento volumetrico (tritratore e relativi nastri, pressocompattatrici e relativi caricatori) e apparecchiature accessorie, spostamento di alcune apparecchiature (presso-cesoia fissa e impianto rilevazione rifiuti radioattivi) e inserimento di un nuovo frantumatore (e relativo impianto di aspirazione e di abbattimento emissioni);
- revisione della disposizione delle aree operative dell'impianto con riduzione delle aree dedicate alla messa in riserva dei rifiuti ed incremento delle aree dedicate al deposito delle MPS/EoW);
- revisione, in diminuzione, dei quantitativi massimi di rifiuti in stoccaggio che vengono rideterminati come segue:



- messa in riserva (R13) di 2.258 mc di rifiuti speciali non pericolosi (a fronte dei 5.430 mc autorizzati);
 - deposito preliminare (D15) di 300 mc di rifiuti speciali non pericolosi;
- ferma restando la potenzialità complessiva dell'impianto, confermata nel dato già autorizzato di 60.000 t/anno;

ATTESO che le varianti proposte non comportano:

- ulteriore consumo di suolo, restando confermato il perimetro dell'insediamento rispetto a quanto già autorizzato;
- ampliamento di capacità rispetto alle soglie stabilite nell'Allegato IV - Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- introduzione di nuove operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, fatto salvo l'aggiornamento di quelle già autorizzate alle disposizioni del D. Lgs. 205/2010;

PRESO ATTO che il progetto relativo all'attività è stato già oggetto dei seguenti pareri / autorizzazioni:

- verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale ai sensi del DPR 12.04.1996 e s.m.i., che si è conclusa con l'espressione di non assoggettabilità a VIA da parte della Regione con nota prot. n. Q1.2008.0021842 del 3.10.2008;
- autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 159 del D. Lgs. 42/2004 rilasciata dalla Provincia di Lecco con provvedimento n. 30 del 03.09.2008;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 con provvedimento della Provincia di Lecco n. 519 del 18.09.2008;

CONSIDERATO che contestualmente all'istanza ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 la ditta ha depositato:

- domanda di variante all'autorizzazione paesaggistica n. 30 del 03.09.2008, limitatamente agli interventi da realizzare nell'area esterna;
- domanda di autorizzazione per le emissioni in atmosfera per quanto concerne gli aspetti connessi all'installazione degli impianti di trattamento delle emissioni aerauliche del nuovo frantumatore;

RILEVATO che in ordine alla variante sostanziale proposta:

- in data 11.06.2013 il Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Lecco ha espresso parere ambientale favorevole ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. (parere n. 15/2013), confermando le prescrizioni stabilite con la pregressa autorizzazione paesaggistica n. 3/2008, prot. n. 43384 del 30.09.2008;
- in data 10.07.2013 con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Lecco n. 316 sono state autorizzate le emissioni in atmosfera per le varianti al provvedimento dirigenziale n. 519 del 18.09.2008;

CONSIDERATO che in data 22.07.2013 si è tenuta la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, che si è conclusa con un parere favorevole, subordinato all'acquisizione della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti;

CONSIDERATO, altresì, che con nota prot. n. 9210 del 30.07.2013 (in atti provinciali prot. n. 36371 del 30.07.2013) è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni reso dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, ad integrazione del verbale della conferenza dei servizi in parola;

VALUTATA positivamente la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 05.09.2013 (in atti provinciali prot. n. 40814 del 05.09.13) ad evasione delle richieste formulate in sede di conferenza dei servizi;

VISTA la certificazione relativa ai vincoli e alla destinazione urbanistica dell'area sede di impianto trasmessa dal Comune di Bosisio Parini con nota prot. n. 4294 del 10.12.2013 (in atti provinciali prot. n. 59084 del 16.12.2013);



ATTESO che in data 16.10.2013 prot. n. 48043 è pervenuto dallo SUAP del Lago di Pusiano istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico per l'insediamento della ditta in parola e che, a tutt'oggi, risulta in itinere l'istruttoria da parte dell'Ufficio d'Ambito di Lecco – Azienda speciale;

RITENUTO, pertanto, di riservarsi di aggiornare l'allegato tecnico al presente provvedimento una volta concluso il procedimento istruttorio in capo al competente Ufficio d'Ambito di Lecco – Azienda speciale;

RICHIAMATA la DGR n. 19461 del 19.11.2004 avente per oggetto "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DGR nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

RITENUTO di rideterminare in € 149.387,92 l'ammontare della garanzia finanziaria che la società Galli Rodolfo e Figli srl deve prestare a favore della Provincia di Lecco relativamente a:

- messa in riserva (R13) di 2.258 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari ad € 39.880,80;
- deposito preliminare (D15) di 300 mc rifiuti speciali non pericolosi pari ad € 52.986,08;
- potenzialità totale dell'impianto di 60.000 t/anno, pari ad € 56.521,04;

ATTESO che la ditta ha già prestato a fronte del provvedimento dirigenziale n. 320 del 15.05.2009 la polizza fideiussoria n. 1840534 del 27.07.2009 dell'importo di € 157.724,30 con scadenza 15.05.2020, accettata dalla Provincia di Lecco con nota prot. n. 38627 del 3.09.2009, è facoltà della società prestare opportuna appendice di riduzione importo o nuova garanzia finanziaria adeguata secondo quanto sopra riportato e in conformità alla dgr n. 19461/04, successivamente all'accettazione della quale potrà essere svincolata la polizza in essere;

RITENUTA la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate, così come verificato dal responsabile del procedimento, in calce individuato, in base ai risultati dell'esame della pratica condotta da parte del responsabile dell'istruttoria;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 18 del 31.10.2013 che nomina il sottoscritto Dirigente capo Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura attribuendo allo stesso le funzioni e responsabilità dirigenziali previste dalle normative di legge e controllo vigenti;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 art. 107;

DETERMINA

di autorizzare la società Galli Rodolfo e Figli srl, con sede legale in Comune di Bosisio Parini (LC), via del Caminanz n. 6, a realizzare le varianti di cui alle premesse all'impianto di messa in riserva (R13), recupero (R4) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Bosisio Parini (LC), via del Caminanz n. 6, già autorizzato con proprio provvedimento n. 320 del 15.05.2009, alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento


DISPONE

1. di dare atto che la realizzazione e la messa in opera delle varianti autorizzate, descritte nell'Allegato A del presente provvedimento, devono essere completate entro 90 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, dandone conferma con nota scritta alla Provincia e all'ARPA di Lecco; qualora la ditta non ottemperi a quanto sopra l'autorizzazione si intende automaticamente sospesa;
2. di stabilire che è facoltà della società provvedere ad adeguare l'ammontare della garanzia finanziaria già prestata a favore della Provincia di Lecco a fronte del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca n. 320 del 15.05.2009 mediante presentazione di opportuna appendice di riduzione importo o nuova garanzia finanziaria



3. adeguata secondo quanto in premessa riportato e in conformità alla dgr n. 19461/04; di confermare, per quanto non modificato o in contrasto con il presente atto, quanto disposto con proprio provvedimento n. 320 del 15.05.2009;
4. di confermare, altresì, la data di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento stabilita con proprio provvedimento n. 320 del 15.05.2009; l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dal predetto termine;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, ovvero a modifica dove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
6. che, in fase di realizzazione e di esercizio, anche le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengono la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'ARPA;
7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
8. di notificare il presente atto al soggetto interessato, trasmettendone copia al Comune di Bosisio Parini, all'ARPA – Dipartimento di Lecco, al Parco regionale della Valle del Lambro, al Settore Pianificazione Territoriale della Provincia;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

**Il Dirigente del Settore Ambiente,
Ecologia, Caccia e Pesca**
Dott. Luciano Tovazzi



27 MAR. 2014

Responsabile del procedimento: ing. Adolfo Faletta
Responsabile dell'istruttoria: dott.sa Sara Berizzi



riportata nella Tavola 03 dell'aprile 2013, agg. sett. 2013, allegata al presente provvedimento.

1.5 Revisione, in diminuzione, dei quantitativi massimi di rifiuti in stoccaggio

A seguito della revisione delle aree operative dell'impianto, i quantitativi massimi di rifiuti in stoccaggio vengono rideterminati come segue:

- messa in riserva (R13) di 2.258 mc di rifiuti speciali non pericolosi (a fronte dei 5.430 mc autorizzati);
- deposito preliminare (D15) di 300 mc di rifiuti speciali non pericolosi.

La potenzialità complessiva dell'impianto viene confermata nel dato già autorizzato di 60.000 t/anno.

A seguito delle varianti di cui sopra, si riporta di seguito la Tabella riepilogativa dei CER e relative operazioni di recupero / smaltimento autorizzati. Le tipologie di rifiuti aggiuntive sono indicate in grassetto.

CER	Denominazione	Stato fisico ¹	Operazioni			
			R13	R4	D15	R12
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	2	X		X	
010409	scarti di sabbia e argilla	2	X		X	
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	2	X		X	
020104	rifiuti plastici	2	X		X	
020110	rifiuti metallici	2	X	X		X
020199	rifiuti non specificati altrimenti	2	X		X	
030101	scarti di corteccia e sughero	2	X		X	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	2	X		X	
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	2	X		X	
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	2	X		X	
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	2	X		X	
070213	rifiuti plastici	2	X		X	
100210	scaglie di laminazione	2	X	X		X
100299	rifiuti non specificati altrimenti	2	X	X		X
100305	rifiuti di allumina	2	X			
100316	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315	2	X			
100504	altre polveri e particolato	2	X			
100511	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100510	2	X			
100601	scorie della produzione primaria e secondaria	2	X			
100602	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	2	X			
100699	rifiuti non specificati altrimenti	2	X			

¹ 1: solido polverulento; 2: solido non polverulento; 3: fangoso palabile; 4: liquido



CER	Denominazione	Stato fisico ¹	Operazioni			
			R13	R4	D15	R12
100899	rifiuti non specificati altrimenti	2	X	X		X
100906	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	2	X			
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	2	X			
101006	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005	2	X			
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007	2	X			
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	2	X		X	
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	2	X		X	
110299	rifiuti non specificati altrimenti	2	X			
110501	zinco solido	2	X	X		X
110599	rifiuti non specificati altrimenti	2	X	X		X
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	1, 2	X	X		X
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	1, 2	X	X		X
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	1, 2	X	X		X
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	1, 2	X	X		X
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	1, 2	X		X	
120113	rifiuti di saldatura	2	X			
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	1, 2	X		X	
120199	rifiuti non specificati altrimenti	2	X	X		X
150101	imballaggi in carta e cartone	2	X		X	
150102	imballaggi in plastica	2	X		X	
150103	imballaggi in legno	2	X		X	
150104	imballaggi metallici	2	X	X		X
150105	imballaggi in materiali compositi	2	X		X	
150106	imballaggi in materiali misti	2	X	X	X	X
150107	imballaggi in vetro	2	X		X	
150109	imballaggi in materiale tessile	2	X		X	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	2	X		X	
160103	pneumatici fuori uso	2	X		X	
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	2	X			
160116	serbatoi per gas liquido	2	X	X		X
160117	metalli ferrosi	2	X	X		X
160118	metalli non ferrosi	2	X	X		X
160119	plastica	2	X		X	



CER	Denominazione	Stato fisico ¹	Operazioni			
			R13	R4	D15	R12
160120	vetro	2	X		X	
160122	componenti non specificati altrimenti	2	X	X		X
160214	Non RAEE - apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	2	X	X		X
160214	RAEE – apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	2	X			
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	2	X	X		X
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	2	X		X	
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	2	X		X	
160804	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)	2	X		X	
170101	cemento	2	X		X	
170102	mattoni	2	X		X	
170103	mattonelle e ceramiche	2	X		X	
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	2	X		X	
170201	legno	2	X		X	
170202	vetro	2	X		X	
170203	plastica	2	X		X	
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	2	X		X	
170401	rame, bronzo, ottone	2	X	X		X
170402	alluminio	2	X	X		X
170403	piombo	2	X	X		X
170404	zinco	2	X	X		X
170405	ferro e acciaio	2	X	X		X
170406	stagno	2	X	X		X
170407	metalli misti	2	X	X		X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	2	X			
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 170601 e 170603	2	X		X	
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	2	X		X	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	2	X		X	
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	2	X	X		X
190118	rifiuti della pirolisi, diversi di quelli di cui alla voce 190117	2	X	X		X
191001	rifiuti di ferro e acciaio	2	X	X		X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	2	X	X		X



CER	Denominazione	Stato fisico ¹	Operazioni			
			R13	R4	D15	R12
191201	carta e cartone	2	X		X	
191202	metalli ferrosi	2	X	X		X
191203	metalli non ferrosi	2	X	X		X
191204	plastica e gomma	2	X		X	
191205	vetro	2	X		X	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	2	X		X	
191208	prodotti tessili	2	X		X	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	2	X		X	
200101	carta e cartone	2	X		X	
200102	vetro	2	X		X	
200110	abbigliamento	2	X		X	
200111	prodotti tessili	2	X		X	
200136	Non RAEE apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	2	X	X		X
200136	RAEE - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	2	X			
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	2	X		X	
200139	plastica	2	X		X	
200140	metallo	2	X	X		X
200202	terra e roccia	2	X		X	
200307	rifiuti ingombranti	2	X		X	

2. Prescrizioni

- 2.1 I rifiuti sottoposti alle operazioni di selezione /cernita propedeutiche al recupero (R12) in uscita dall'impianto manterranno la classificazione di rifiuto attenendosi a quanto previsto dalla disciplina di settore. Si ritiene opportuno che tali rifiuti vengano classificati utilizzando i codici appropriati del capitolo 1912 - *Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti.*
- 2.2 Deve essere eseguita la registrazione di carico e scarico dei rifiuti sottoposti a trattamento R12 e di quelli che non perdono il proprio stato in modo da rendere rintracciabile il percorso seguito all'interno dell'impianto dall'ingresso alla destinazione finale.
- 2.3 Il passaggio tra siti che eseguono l'operazione di messa in riserva (R13) è consentita per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- 2.4 Il conferimento all'impianto dei rifiuti con CER 1912 - *Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti*, destinati alla messa in riserva, può essere consentito solo se tali rifiuti vengono conferiti ad impianto di recupero finale.
- 2.5 Per quanto concerne l'obbligo di sorveglianza radiometrica previsto per i rifiuti metallici e per i RAEE dal D. Lgs. 230/95, si ritiene che la ditta debba definire una procedura operativa rivolta in particolare alla gestione di eventuali carichi di rifiuti con presenza di



- livelli anomali di radioattività o sorgenti dismesse. La stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Provincia entro 90 gg. dal ricevimento del presente atto.
- 2.6 Il materiale "non rifiuto" (MPS/EoW) ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate deve avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. Al riguardo si richiamano gli obblighi minimi stabiliti dai Regolamenti U.E. n. 333/2011, per i rottami di ferro, acciaio e alluminio, e n. 715/2013, per i rottami di rame; per le restanti tipologie occorre riferirsi alle norme tecniche di cui al DM 05.02.1998.
 - 2.7 Qualora i rifiuti di cui al CER 120107, di nuovo inserimento, presentino una componente polverulenta dovranno essere stoccati in contenitori chiusi e sigillati.
 - 2.8 Analogamente agli altri codici a specchio, anche il rifiuto di cui al CER 120107 dovrà essere sottoposto a controllo analitico al fine di escludere la presenza di rifiuti pericolosi, con cadenza annuale, se proveniente in modo continuativo da cicli produttivi conosciuti, per ogni carico in caso di conferimenti occasionali.
 - 2.9 Il deposito dei rifiuti e delle MPS/EoW di risulta dal trattamento deve essere effettuato in modo distinto per tipologie omogenee, in maniera ben individuabile, nel rispetto delle aree indicate nella Tavola 03 dell'aprile 2013, agg. sett. 2013, allegata al presente provvedimento.
 - 2.10 Nel caso in cui la ricollocazione della presso-cesoia preveda la realizzazione di una nuova vasca di contenimento, la stessa dovrà essere rivestita con prodotto oleoresistente.
 - 2.11 Considerato che la ditta ha presentato una relazione previsionale di impatto acustico, ad interventi di modifica terminati deve essere prodotta la documentazione riportante l'esito dei rilievi fonometrici conformemente a quanto indicato dall'art. 4, comma 2, della DGR 8 marzo 2022 n. 7/8313, atti a confermare i dati previsionali. Le misure dovranno essere eseguite nelle condizioni di massimo disturbo, con la massima capacità produttiva regolarmente in funzione, comprese le operazioni di movimentazione del materiale, con finestre e portoni aperti. Nella relazione dovranno essere dettagliate le lavorazioni in atto per ogni misura effettuata. In attesa di approvazione del piano di zonizzazione acustica da parte del Comune, dovrà essere altresì valutato il rumore misurato con criterio differenziale presso i ricettori sensibili (civili abitazioni, uffici di aziende limitrofe, altro). Una copia della relazione dovrà essere inviata anche all'ARPA dipartimentale per una valutazione.
 - 2.12 La ditta deve provvedere a comunicare i dati relativi ai rifiuti gestiti mediante la puntuale compilazione dell'applicativo web O.R.SO., predisposto dall'Osservatorio regionale sui rifiuti, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. 26/2003 e s.m.i., nel rispetto delle modalità e tempistiche stabilite dalla D.G.R. 16 novembre 2011, n. 2513 e s.m.i..
 - 2.13 Devono essere rispettate le prescrizioni impartite con l'autorizzazione paesaggistica n. 3/2008 prot. n. 43384 del 30.09.2008, confermate nel parere ambientale n. 15/2013 dell'11.06.2013 reso dal Settore Pianificazione Territoriale della Provincia, ovvero *Al fine di mitigare l'impatto visivo l'altezza dei cumuli non dovrà superare i 6 metri, inoltre, andrà consentita la crescita delle siepi perimetrali esistenti con la finalità di mascheramento dei cumuli di materiale.*